

Ordinanza del Sindaco n. 214 del 30/04/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO - ULTERIORE PROROGA ORDINANZA N. 166/2020 E LIMITI ORARI PER ATTIVITA' DI VENDITA DA ASPORTO

Il Sindaco

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 -convertito in L. n. 13 del 5 marzo 2020- recanti *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che *“le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”* ed il D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

VISTI i DPCM adottati in data 08 marzo, 09 marzo, 11, 22 marzo 2020, 10 e 26 aprile 2020;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 166 del 14 marzo 2020 ad oggetto 'Emergenza Epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei in materia di orari a seguito del D.P.C.M 11 marzo 2020' in cui si disponeva, per alcune attività commerciali al dettaglio consentite dal DPCM dell'11 marzo, il rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 21.00 compreso festivi e prefestivi; quanto sopra ad esclusione delle farmacie -che operano secondo gli orari ordinari previsti dalla normativa settoriale vigente- e delle attività di consegna a domicilio previste dal DPCM dell'11 marzo -che sono svolte senza limiti orari, con le modalità e prescrizioni indicate dal medesimo DPCM-;

DATO ATTO CHE tali fasce orarie venivano estese agli esercizi non specializzati di vendita di generi alimentari- e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici svolte in locali esclusivamente adibiti a tale attività (previsti dall'art. 54 del Codice regionale del commercio – Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni) e assimilabili ad attività di vendita di generi alimentari in quanto svolti senza l'impiego di attrezzature che comportino il consumo sul posto;

VISTE le proprie successive Ordinanze n. 183 del 26 marzo 2020, n. 189 del 3 aprile e n. 194 del 9 aprile che hanno prorogato l'efficacia delle misure previste con l'Ordinanza n. 166/2020 di volta in volta fino alla data di vigenza dei decreti che si sono succeduti in materia di misure di prevenzione per emergenza Coccid-19;

VISTO che il DPCM del 26 aprile 2020 ha adottato le misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale disponendo, tra l'altro che, fino al 17 maggio,:

- sono sospese *le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo DPCM sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.*
- sono sospese *le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo.. omissis.. resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22.04.2020, con la quale si consente la vendita di cibo da asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte delle imprese artigiane, disponendo nel frattempo le seguenti misure: *'La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce'* (punto 1 del dispositivo); *'Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto'* (punto 2);

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 210 del 28 aprile 2020 che consente agli esercizi di somministrazione e alle attività artigiane, la vendita per asporto di bevande unitamente ai cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22.04.2020;

RITENUTO NECESSARIO, in ragione della libertà di scelta degli orari da parte delle attività sopra indicate, e analogamente a quanto già disposto per le attività commerciali al dettaglio e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici (di cui all'Ordinanza 166/2020 e successive), di dover ridurre le occasioni di spostamento da parte dei cittadini ed evitare il rischio di assembramenti non presidiati nelle fasce orarie notturne in cui il personale e le forze di polizia destinate alle attività di vigilanza e monitoraggio del territorio potrebbero avere maggiori difficoltà e minori risorse umane da dedicare al controllo delle attività commerciali o di somministrazione sopra indicate essendo assorbite da altre molteplici e delicate funzioni, soprattutto in questa fase emergenziale;

VALUTATO, quindi, nella vigenza delle disposizioni sopra richiamate, di stabilire limitazioni in materia di orari anche per gli esercizi di somministrazione e le attività artigiane di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22.04.2020 imponendo per queste attività, il rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 22.00 compreso festivi e prefestivi;

CONSIDERATO CHE il DPCM del 26 Aprile 2020 dispone che le sue disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 a eccezione dei casi ivi indicati;

RICHIAMATO il d. lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e, nello specifico l’art. 54 commi 1, 4 e 6 in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo;

VALUTATO il permanere delle ragioni di necessità ed urgenza alla base della precedente Ordinanza Sindacale n.166/2020 - prorogata con successive Ordinanze come sopra specificato- e tuttora vigente e ritenuto pertanto di prorogarla ulteriormente fino al 17 maggio 2020;

DATO ATTO CHE il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’articolo 54 – comma 4 e 6;

VISTA la L 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;

VISTA la L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni (Codice regionale del Commercio)

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. l’efficacia delle disposizioni in materia di orari delle attività commerciali al dettaglio e di attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici stabilite con la precedente Ordinanza n. 166 del 14 marzo 2020 -come prorogata con le successive Ordinanze n. 183 del 26 marzo 2020, n. 189 del 3 aprile e n. 194 del 9 aprile- è prorogata fino al 17 maggio 2020;
2. alla vendita d’asporto di cibi e bevande effettuata dagli esercizi di somministrazione e dalle attività artigiane di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22.04.2020 si applicano le seguenti disposizioni: dal 1° maggio al 17 maggio 2020 le stesse attività sono svolte nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 22.00 compreso festivi e prefestivi; resta sospesa per i medesimi esercizi e attività ogni forma di consumo sul posto;
3. le attività di cui ai punti 1) e 2) sono comunque svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 derivanti da disposizioni nazionali o regionali;

DISPONE

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di provvedere alle attività di controllo necessarie e conseguenti al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento;

La presente ordinanza è pubblicata sulla Rete Civica/sezione *Albo on Line* del Comune di Livorno ed è trasmessa alla Prefettura di Livorno ed all’Azienda USL Toscana Nord Ovest;

RENDE NOTO

che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 2011, il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Sviluppo Economico che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione

Livorno li, 30/04/2020

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 6484ee7531039fd83ea6888e706e62665919152ad17e2430418c437c427eaa53

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.214/2020

Data: 30/04/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO - ULTERIORE PROROGA ORDINANZA N. 166/2020 E LIMITI ORARI PER ATTIVITA' DI VENDITA DA ASPORTO



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b06feb3f42135c65_p7m&auth=1

ID: b06feb3f42135c65